



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico
UFFICIO IV

Prot. N . 0101331
Rif. Prot. Entrata n.. 0099377
Allegati: 1
Risposta a nota dell'8.11.2012 n.44331

Roma, **29 NOV. 2012**

Alla REGIONE SICILIANA
Fondo per il pagamento
del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita
del personale regionale
Fondo Pensioni Sicilia
Viale Regione Siciliana, 2226
90135 PALERMO

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare - Quesiti vari.

Codesta Regione ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nei casi di:

- dipendenti autorizzati a vivere separatamente in seguito ad ordinanza del tribunale o separati legalmente, con affidamento condiviso dei figli minori e con il coniuge privo di reddito;
- dipendenti conviventi con altri soggetti e con prole;
- nipoti in linea retta minori di età viventi a carico degli ascendenti.

Codesta Amministrazione chiede inoltre chiarimenti in merito al comportamento da adottare nel caso in cui la dichiarazione di responsabilità del coniuge non venga firmata.

Al riguardo occorre premettere che l'art.2, comma 6, del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno in oggetto, il nucleo familiare è composto, tra gli altri, , *“dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato”*. In proposito, si fa presente che anche in presenza di un provvedimento provvisorio dell'autorità giudiziaria che autorizza a vivere separati *“...la separazione è legale e non di mero fatto”* (sentenza TAR Lazio n.854 del 1989); infatti, in tale caso, *“il titolo legale di separazione esiste e non solo dà certezza del momento genetico di tale*

situazione ma regolamenta (sia pure provvisoriamente) anche i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono separati” (sentenza Corte Costituzionale n.395/1999).

Pertanto si ritiene che il coniuge possa essere considerato come legalmente ed effettivamente separato, e quindi escluso dal nucleo familiare, anche solo in presenza del provvedimento provvisorio emanato dall'autorità giudiziaria.

In merito alle modalità dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nei casi suesposti, si considera che, a seguito della separazione, il genitore coaffidatario della prole, qualora non abbia titolo al trattamento di famiglia per un suo rapporto di lavoro, esercita solo il diritto a percepire gli assegni familiari, ai sensi dell'art.211 della legge n.151/1975, ma non acquisisce la titolarità del citato trattamento che resta all'altro genitore dipendente; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare, è quello composto dal titolare del rapporto di lavoro dipendente e dai figli, ancorché coaffidati.

Ciò premesso, nei casi di affidamento congiunto, qualora venga presentata istanza da parte del genitore privo di posizione tutelata ai sensi del menzionato art.211, si ritiene che, dopo aver diviso l'assegno in tante parti uguali quanti sono i componenti del nucleo familiare - secondo quanto rappresentato nella circolare n. 31 del 27.6.1988 - e fermo restando l'importo spettante al dipendente, le rimanenti quote, riferite ai figli, debbano essere suddivise al 50% tra il dipendente e il coniuge separato. Giova, infine, precisare che in mancanza della predetta istanza, l'assegno per il nucleo va corrisposto, nel suo importo totale, al dipendente.

Per quanto riguarda l'inclusione del soggetto convivente nel nucleo familiare, va rilevato che il legislatore, con il citato art.2, comma 6, ha individuato esattamente i componenti del nucleo familiare con riferimento alle rispettive posizioni giuridiche non contemplando le situazioni di mero fatto quale quella oggetto del quesito. Pertanto si è dell'avviso che il soggetto convivente, non rientrando nelle fattispecie previste dalla norma, non possa essere ricompreso nel nucleo familiare del dipendente e che il relativo reddito non vada considerato ai fini in questione. Giova però sottolineare che i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori - che ai sensi dell'art.38 del DPR n.818/1957 sono equiparati ai figli legittimi - possono essere inclusi



nel nucleo familiare dell'uno o dell'altro genitore, se lavoratori dipendenti. Pertanto, i minori possono essere inclusi nel nucleo familiare del dipendente a condizione, risultante da dichiarazione del richiedente stesso, che gli essi non risultino, agli stessi fini, in altro nucleo familiare.


Quanto alla problematica relativa ai minori in linea retta a carico degli ascendenti, si rinvia a quanto rappresentato da questa Amministrazione con nota n. 0088568 del 17.7.2008 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia.

Per quanto concerne, infine, le dichiarazioni di responsabilità da sottoscrivere, si precisa che, come risulta dal modello di domanda allegato alla circolare dello scrivente n.22 del 21.6.2012, nei nuclei familiari composti da entrambi i coniugi la dichiarazione di responsabilità di non aver chiesto né di chiedere in futuro altro trattamento di famiglia per lo stesso nucleo deve essere firmata sia dal richiedente (riquadro "dichiarazione di responsabilità del richiedente", primo punto) sia dal coniuge (riquadro "dichiarazione di responsabilità del coniuge"); nei casi, invece, in cui nel nucleo familiare sia presente un solo genitore, quest'ultimo si ritiene debba rendere apposita dichiarazione di responsabilità con cui certifica di non aver chiesto né di chiedere in futuro altro trattamento di famiglia per lo stesso nucleo e che non vi sia stata altra richiesta del trattamento di famiglia da parte di persone non componenti il nucleo quali l'ex coniuge, il coniuge separato, ecc. (riquadro "dichiarazione sostitutiva del richiedente", primo e secondo punto).

Ciò tuttavia non sottrae alle amministrazioni procedenti, soprattutto quando si presenti un ragionevole dubbio che le dichiarazioni sottoscritte dal dipendente siano non conformi al vero, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive mediante controlli e accertamenti che potranno essere effettuati per il tramite di qualsiasi struttura e mezzo idonei allo scopo.



Il Ragioniere Generale dello Stato





MINUTA

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IV

Roma, 17 LUG. 2008

Prot. N. 0088568
Rif. Prot. Entrata N. 0016627
Risposta a nota del 17.1.2008 n.333/G/P.1

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dip. Pubblica Sicurezza
Dir. Centrale Risorse Umane
Servizio TEP e Spese Varie – Div.1[^]
R O M A

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare – Inclusione nel nucleo dei nipoti in linea retta
viventi a carico degli ascendenti.

MI
Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alle istanze con cui alcuni dipendenti chiedono di includere nel nucleo familiare, ai fini della corresponsione del trattamento di famiglia, i nipoti in linea retta e viventi a loro carico, anche se non formalmente affidati.

Al riguardo si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 180 del 12-20 maggio 1999, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 38 del DPR 26.4.1957, n. 818, riguardante le equiparazioni ai figli legittimi ai fini del diritto a talune prestazioni assicurative, nella parte in cui non include tra i soggetti elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

Ciò posto, considerato che l'art.2, comma 6, del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito nella L. 13.5.1988, n.153, istitutivo dell'assegno per il nucleo familiare, fa riferimento all'art.38 del citato DPR n. 818/1957 ai fini dell'individuazione dei soggetti che compongono il nucleo

17 LUG 2008
[Signature]

familiare, si ritiene che i nipoti in linea retta minori e viventi a carico dell'ascendente e non formalmente affidati possano essere equiparati ai figli legittimi anche per la corresponsione del trattamento di famiglia.

Pertanto i familiari in questione possono essere inclusi nel nucleo familiare dell'ascendente a condizione che sia accertata la sussistenza del requisito dello stato di non autosufficienza economica del minore e quello del mantenimento dello stesso da parte dell'ascendente, mantenimento che può intendersi presunto nel caso di convivenza del nipote e che dovrà essere provato con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso di non convivenza; è necessario, inoltre, che i genitori dei minori interessati, ancorché privi di redditi e sempreché non inabili, dichiarino lo stato di indigenza e la mancanza di altri familiari che concorrano al mantenimento dei minori.

L'Ispettore Generale Capo

F.to LUCIBELLO